



COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

Tel. 0375/534032 – Fax 0375/534061

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Delibera N° 27 del 15/11/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE PREGOLAMENTO COMUNALE - LEGGE 54/2006

L'anno **2019**, addì **quindici** del mese di **Novembre** alle ore **21:00**, presso la **sala Consiliare - Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
ZANICHELLI LUCA	SINDACO	SI
PATERNIERI ROSALINDO	CONSIGLIERE	SI
BOCCHI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
VEZZONI ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RIVIERI ANGELO	CONSIGLIERE	SI
CASSIO FEDERICA	CONSIGLIERE	SI
MALACHINI BRUNA	CONSIGLIERE	SI
SARZI CARLOTTA	CONSIGLIERE	SI
BUTTARELLI DENNIS	CONSIGLIERE	SI
MOLARDI FEDERICO	CONSIGLIERE	SI
RIVIERI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Presenti: 11 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Il Sindaco, **Zanichelli Luca**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE PREGOLAMENTO COMUNALE - LEGGE 54/2006

Il sindaco illustra le finalità che si intendono perseguire con l'approvazione di questo punto.

Buttarelli ritiene che non vi sia una sostanziale utilità in questo registro, nel senso che in caso di affidato condiviso le comunicazioni sono da fare ad entrambi i genitori, mentre un affidato esclusivo non può essere superato da questo registro.

Il sindaco rileva che è un segnale in più di sensibilità verso i minori da parte dell'amministrazione pur senza rilevanza giuridica.

Buttarelli ribadisce in caso di accordo tra i genitori il problema non esiste, mentre in caso di disaccordo si trascinano in comune gli effetti di contrasti famigliari.

Cio' premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Commessaggio promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitaria di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

L'art. 30 della Costituzione

L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore

Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Buttarelli, Rivieri) contrari n. 0

DELIBERA

1. di istituire nel Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;
2. di adottare il "*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE
PREGOLAMENTO COMUNALE - LEGGE 54/2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Rivarolo del Re ed Uniti, 15/11/2019

Il Responsabile Area Amministrazione Generale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Zanichelli Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rivarolo del Re ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rivarolo del Re ed Uniti, 26/11/2019

il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni